



CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI RIETI

(D.P.R. n° 1383 del 27 Settembre 1965)
(Ente Pubblico Economico – art. 36 Legge n° 317 del 05 Ottobre 1991)

Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi

Approvato con deliberazione di C.d.A. n. 70.1/10 del 23 novembre 2010

TITOLO I

Articolo 1 – Oggetto, finalità e principi

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per l'esercizio del diritto di accesso a documenti formati o stabilmente detenuti dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti al momento della richiesta, in conformità a quanto previsto dagli artt. 22, 24 e 25 della legge n. 241/1990 e s.m.i., nonché a quanto stabilito dal dpr n. 184/2006 per favorire la partecipazione all'attività amministrativa e per assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione.
2. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.
3. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato quando sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento o sia possibile limitarlo.
4. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate a un controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione e la stessa non è tenuta a elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste.
5. Ai fini del presente regolamento per amministrazione si intende il responsabile del procedimento per il quale si chiede l'accesso ovvero il responsabile del settore che ha emanato l'atto.

Articolo 2 – Garanzie relative all'esercizio del diritto

1. Il Consorzio se individua soggetti qualificabili, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera c), della legge 241/1990 e s.m.i. come controinteressati, in base ai contenuti del documento per cui è richiesto l'accesso o dei documenti connessi, è tenuta a dare comunicazione agli stessi dell'avvio del procedimento di accesso, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito a tale comunicazione.
2. I controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per



- via telematica, alla richiesta di accesso, entro dieci giorni dal ricevimento.
3. Accertata la ricezione della comunicazione e decorso il termine previsto dal comma 2, l'amministrazione definisce la propria decisione in merito alla richiesta di accesso.
 5. Le disposizioni sulle modalità di esercizio del diritto di accesso di cui al presente regolamento si applicano anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi.
 6. Ai fini della massima informazione in ordine alle modalità e alle garanzie di esercizio del diritto di accesso, l'amministrazione pubblica diffonde il presente regolamento in varie forme, anche facendo ricorso a siti pubblici accessibili per via telematica.
 7. L'amministrazione rende noto il nominativo del responsabile del procedimento di accesso, che è, di norma, il responsabile del procedimento per il quale si chiede l'accesso ovvero il responsabile del settore che ha emanato l'atto.

Articolo 3 – Accesso informale

1. Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l'esistenza di controinteressati il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, al dirigente dell'amministrazione competente a formare l'atto conclusivo del procedimento.
2. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato.
3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altre modalità.
4. La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, è presentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo ed è trattata ai sensi dell'art. 22, comma 5, della legge n. 241/1990 e s.m.i..
5. L'amministrazione, qualora in base al contenuto del documento richiesto riscontri l'esistenza di controinteressati, invita l'interessato a presentare richiesta formale.

Articolo 4 – Accesso formale – Procedimento

1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite,



sull'accessibilità del documento o sull'esistenza di controinteressati, l'amministrazione invita l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale, di cui l'ufficio rilascia ricevuta.

2. La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato.
3. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di 30 giorni, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990 e s.m.i., decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente o dalla ricezione della medesima nell'ipotesi disciplinata dal comma 2.
4. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'amministrazione, entro 10 giorni, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tal caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.

Articolo 5 – Documenti per i quali può essere richiesto l'accesso

1. Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi di cui all'art. 22, comma 1, lettera e), della legge n. 241/1990 e s.m.i. materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data dall'amministrazione.
2. Tutti gli atti pubblici o comunque assoggettati a pubblicità obbligatoria, sono acquisibili dagli interessati mediante accesso informale.

TITOLO II

DISPOSIZIONI SUI CASI DI DIFFERIMENTO, LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE DEL DIRITTO

Articolo 6 – Limitazione e differimento dell'accesso

1. L'amministrazione può limitare l'accesso a un documento, oscurandone alcuni contenuti, quando ciò sia necessario per salvaguardare la riservatezza di terzi e le informazioni non siano rilevanti per il richiedente, secondo valutazione condotta con riferimento agli elementi dichiarati dallo stesso nell'istanza di accesso.
2. L'amministrazione dispone il differimento dell'accesso quando sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'art. 24, comma 6, della legge n. 241/1990 e s.m.i., o per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon



andamento dell'amministrazione.

3. In particolare l'amministrazione dispone il differimento dell'accesso con riferimento:
 - a) agli atti e ai documenti relativi a procedure di gare d'appalto sino all'aggiudicazione;
 - b) agli atti e ai documenti relativi alle selezioni del personale sino alla conclusione;
 - c) agli atti e ai documenti subprocedimenti di competenza di commissioni o collegi consultivi sino all'adozione del provvedimento di approvazione da parte dell'amministrazione e fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina di ciascun procedimento.
4. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata.

Articolo 7 – Esclusione del diritto di accesso

1. L'amministrazione, previa valutazione accurata degli elementi a sua disposizione e del caso specifico, può escludere l'accesso per le seguenti tipologie di documenti:
 - a) atti e documenti rientranti nelle categorie generali individuate dall'art. 24, comma 1, della legge n. 241/1990 e s.m.i., come segue:
 1. per documenti coperti dal segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, numero 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge e dal regolamento governativo;
 2. nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
 3. nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
 - b) atti e documenti dai quali possa derivare una lesione a interessi rilevanti quali quelli individuati dall'art. 24, comma 6, lettera a), b), c) ed e) della legge 241/1990 e s.m.i.;
 - c) documenti che riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi: epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale, di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono, quando:
 - la loro conoscenza possa arrecare grave e insanabile pregiudizio ai soggetti cui le informazioni contenute nei documenti sono riferite;
 - i soggetti conferenti le informazioni abbiano evidenziato che le stesse sono assoggettate a particolari forme di tutela, in base a disposizioni di legge;



- d) nei procedimenti specifici dichiarati inaccessibili con provvedimento del dirigente competente, previo parere della giunta provinciale.
2. Per l'esclusione di documenti relativi alle procedure di gara si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 13 del D.lgs. n. 163/2006.

Articolo 8 – Tutela della riservatezza

3. L'amministrazione garantisce comunque ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.
4. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili ai fini giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
5. In ogni situazione in cui sia presumibile che l'accesso possa recare pregiudizio in relazione ai casi previsti dal precedente art. 7, l'amministrazione valuta che l'interesse o il diritto per il quale l'interessato esercita l'accesso sia di peso pari o superiore alla tutela della riservatezza degli elementi contenuti nel documento.

Articolo 9 – Non accoglimento della richiesta

1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso sono disposti dall'amministrazione con un provvedimento del responsabile del procedimento, il quale motiva le ragioni del diniego o delle limitazioni, indicando le ragioni di fatto e di diritto, anche con riferimento ai casi individuati dal precedente art. 7, per cui la richiesta non possa essere accolta così come proposta.

TITOLO III DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 10 - Garanzie operative

1. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione dell'ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a 15 giorni, per prendere visione dei documenti e per ottenerne una copia.
2. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore d'ufficio, alla presenza, ove necessaria, di personale.
3. I documenti sui quali è consentito l'accesso non possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione, o comunque alterati in qualsiasi



modo.

4. L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta. L'interessato può prendere appunti e trascrivere i documenti presi in visione o chiedere copia degli stessi.
5. In ogni caso, la copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi del successivo art. 12. Su richiesta dell'interessato, le copie possono essere autenticate.

Articolo 11 – Tariffe

Per l'estrazione e la copia degli atti dovranno essere corrisposte le seguenti somme:

- Formato A4, Euro 4,50 per ogni pagina, dei soli atti adottati e/o prodotti dal Consorzio;
- Formato A4, Euro 6,50 per ogni pagina, degli atti emanati da altri soggetti e/o Enti;
- Formato A3, Euro 9,50 per ogni pagina;
- Piano regolatore consortile solo cd intero piano Euro 100,00;
- Progetti formato A0 bianco nero Euro 15,00 / mq;
- Progetti formato A0 colore Euro 25,00 ml;

Per gli atti e i documenti che sono pubblicati sulla rete internet i o che sono comunque di pubblico accesso i prezzi per estrazione e copia, laddove possibile, sono raddoppiati.

Nelle tavole a fondo pieno i prezzi di cui sopra si raddoppiano.

Laddove per la tipologia di copia o per la quantità di materiale da riprodurre si dovesse rendere necessario far ricorso ad una copisteria esterna, alle somme di cui sopra vanno aggiunte quelle della copisteria.

I prezzi di cui sopra si intendono IVA esclusa e le somme dovranno essere saldate prima del rilascio dei documenti richiesti.

Non sono soggetti al pagamento Enti ed istituzioni pubbliche che abbiano richiesto motivato accesso, salvo il caso in cui sia necessario il ricorso ad una copisteria esterna.

Ai Parlamentari Nazionali ed ai Consiglieri Regionale del Lazio che facciano richiesta di atti adottati e/o prodotti esclusivamente dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti, con esclusione di quelli emanati da altri soggetti e/o Enti, il costo di riproduzione dei medesimi è ridotto del 75%.

Articolo 12 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il 01.12.2010.